

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 36 del Registro

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2020.

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18.30

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta in modalità telematica (causa emergenza epidemiologica da COVID-19)

Risultano:

N.		Pres.	N.		Pres.
1	BATTAGLIA Davide	SI	11	SCHELOTTO Enrico	SI
2	BRAGANTINI Roberto	SI	12	SERVETTO Alberto	SI
3	BRICCO Luca	SI	13	TOMAGHELLI Elisa	SI
4	FERRANDO Alessandro	SI			
5	FORZANO Laura	SI			
6	GHIGLIAZZA Marta	SI			
7	LODOVISI Antonella	SI			
8	NASUTI GIANLUCA	SI			
9	NEGRO Nicoletta	SI			
10	POMARICI Annamaria	SI			

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Massimiliano MORABITO.

Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;
- l'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, che proroga al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, disponendo quanto segue: *"In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" [...]"*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 che ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 30 settembre dalla Legge di conversione del decreto-legge 34/2020;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2020;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

CONSIDERATO che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, stabilendo che **"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del"**

servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 107 comma 5 citato non avendo avuto possibilità di provvedere prima della scadenza del 31 ottobre - sopra richiamata - all'adozione del Piano Finanziario 2020 e provvedendovi quindi entro il 31 dicembre 2020, applicando per l'anno in corso le medesime tariffe in vigore nell'anno 2019 (già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2020);

VISTO il Piano Finanziario determinato per l'anno 2020 dall'unione dei PEF c.d. "grezzi" dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, composto dai documenti di cui alla delibera della Giunta Comunale numero 160 del 17/12/2020, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta dall'Ente Territorialmente Competente che per il territorio su cui insiste il nostro ente è il Revisore dei Conti – Dott. Antonio Bianchi, acquisita con pec numero protocollo 16836 in data 28/12/2020;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*"Art. 6.5 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**.*

Art. 6.6 - Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente".

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che siano gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Delib 443: *Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti".*

RILEVATO che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA all'art. 2.4 dispone che *"Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione".*

RILEVATO altresì che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *"Art. 2.3 - Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, **L'Autorità approva** con o senza modificazioni **le predisposizioni tariffarie deliberate**, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione2.*

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/2020/D/Rif che all'articolo 2.1 dispone quanto segue: "**Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:**

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);

b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) **la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario**".

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2020 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato rispettivamente dal Responsabile del Settore Tecnico e del Responsabile del Settore Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente, Revisore dei Conti – Dott. Antonio Bianchi, acquisito da questo Comune in data 28/12/2020 (prot. N 16836), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di prevedere, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 D.L. 18/2020 sopra richiamato, l'applicazione del conguaglio derivante dalla differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, pari ad € 2.917,39, sul Piano finanziario relativo all'anno 2021;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona


Il sottoscritto **Antonio BIANCHI**, Dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Imperia (IM), al n. 262/A, Revisore contabile iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia a' sensi del D.Lgs n. 88/1992, del D.P.R. n. 474/1992 e del D.M. 12/4/1995, **nominato revisore unico del Comune di Albissola Marina**, provincia di Savona, per il triennio 2018-2021, con delibera dell'Organo consiliare n. 26, del 28/11/2018;

premesso che la Giunta Municipale, con delibera n. 160, del 17/12/2020, ha rinviato al Revisore dei Conti lo svolgimento della procedura di validazione dei due documenti allegati alla medesima delibera, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR delineato dall'Autorità;

rilevato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

visto l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

vista la Deliberazione 443/2019/R/Rif, emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato



delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;


osservato, in particolare, l'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*;

rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

visto che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*;

rilevato che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

osservato che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle*



altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";


vista la Deliberazione n. 12/2020 del Comitato d'Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, del 17 febbraio 2020, con la quale lo stesso ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020 le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente di cui all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA direttamente ai Comuni;

considerato che tale impostazione è stata discussa anche durante l'incontro tra ARERA e Regioni del 19/2/2020, nel corso della quale è stata confermata la competenza Regionale rispetto all'individuazione degli ETC e non sono stati sollevati elementi ostativi all'individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo;

considerato che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Liguria, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni e questi ultimi si trovano quindi nella condizione di dover sopperire alle mansioni affidate all'E.T.C., senza tuttavia disporre dell'adeguata formazione in merito agli adempimenti da adottare;

rilevata la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"* ed in particolare quanto disciplinato all'articolo 1.4: *"Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF";*

preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 443/2019/R/Rif, all'articolo 6.2 *"Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*



a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;


c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente";

vista la FAQ n. 1.1 pubblicata da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, con la quale l'Autorità ha precisato che "I soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF) sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia. Qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori (ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera";

vista la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

preso atto inoltre che all'articolo 1.1 della Deliberazione 57/2020 sopra citata, viene disposto: "In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, i gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, trasmettono all'Ente territorialmente competente gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF";

vista la specifica fornita da ARERA nella Deliberazione 443/2019 in merito alle componenti del perimetro gestionale assoggettato alla regolazione da parte dell'Autorità stessa, che consistono in:



- "a) spazzamento e lavaggio delle strade;*
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;*
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;*
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani";*

visto il Piano Finanziario trasmesso da ultimo dal Gestore SAT S.p.A. (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate e indifferenziate e del servizio di spazzamento e lavaggio strade) con cui è stato determinato il Piano Finanziario "grezzo" per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

vista la Determinazione trasmessa dal Settore Entrate Tributarie numero 618 del 2/12/2020 in qualità di soggetto gestore con cui è stato determinato il Piano Finanziario "grezzo" per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

vista l'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA che fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente, disponendo tra l'altro *"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo"*;

osservato che l'articolo 1.2 della Deliberazione 57/2020 prevede che *"Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione,*



ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza";


considerato che la FAQ 1.3 emanata dall'Autorità il 12 giugno 2020 ha rafforzato il concetto di separazione delle competenze come descritto al punto precedente, affermando che l'Ente territorialmente competente può coincidere con il gestore *"ad esempio qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera"*;

considerato che il Comune di Albissola Marina ricade nella casistica sopra descritta e, pertanto, si è reso necessario individuare due distinte figure, l'una (coincidente con il Settore Entrate Tributarie) deputata alla redazione del Piano Finanziario ed un'altra che si dovrà occupare della procedura di validazione e della trasmissione all'Autorità del Piano Finanziario definitivo aggregato;

considerate le difficoltà applicative del nuovo impianto regolatorio che, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'ente locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero una evidente attribuzione di compiti, ponendo il Comune nella condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i., che si ritiene comunque integralmente applicata;

osservato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale;

acquisita la Delibera di Giunta Comunale n. 160, del 17/12/2020, ed i relativi allegati, con i quali l'organo di indirizzo ha fornito a questo soggetto tutti gli elementi di completamento rispetto ai Piani Finanziari "grezzi", ponendo lo stesso nella condizione di poter procedere alla validazione del Piano Finanziario unitario che sarà trasmesso all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;



ritenuto che la verifica della congruenza dei dati e degli elementi comunicati all'interno dei Piani Finanziari "grezzi" trasmessi dai Gestori rientri tra le competenze dello scrivente in virtù dell'affidamento della validazione del PEF 2020 ottenuto con Delibera di Giunta Comunale n. 160, del 17/12/2020;

visto che ai sensi dell'articolo 107 citato "*i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*";


ritenuto che la traccia di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, che al paragrafo 4 delinea le *Valutazioni dell'Ente territorialmente competente*, è funzionale alla determinazione di elementi che nel caso specifico di individuazione dell'ETC con il Comune non possono essere imputati allo stesso organo, stante la compresenza di aspetti discrezionali e di indirizzo incidenti sul livello di gettito complessivo ed aspetti connessi alla verifica tecnico-amministrativa della Gestione;

considerato che, alla luce del punto precedente, lo scrivente debba prendere in considerazione soltanto la descrizione dell'attività di validazione svolta, per cui l'attività istruttoria è stata condotta dalla Società SIEL s.r.l.;

rilevato che la relazione allegata alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'espletamento della mansione di validazione attribuita dall'Autorità all'Ente Territorialmente Competente, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR delineato dall'Autorità;


DETERMINA

1. di approvare la relazione in allegato (Allegato 1) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi descrittivi necessari alla validazione del Piano Finanziario TARI 2020;
2. di aver verificato e di confermare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, come riportato nell'allegato 1 di cui sopra;



3. di validare il Piano Finanziario 2020 costituito dai seguenti documenti:
 - a. una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, contenente i dati di tutti i Gestori;
 - b. i due Piani Finanziari "grezzi" predisposti da ciascun Gestore costituiti da un prospetto di costi (ex appendice 1 all. A Delib. 443/2019 ARERA), da una relazione di accompagnamento elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, e da una dichiarazione di veridicità redatte secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA;
4. di trasmettere ad ARERA, entro 30 giorni dall'adozione della presente determinazione il piano economico finanziario validato, costituito dalla documentazione di cui al precedente punto 3, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito dell'Autorità;
5. di rinviare al Consiglio Comunale tutta la documentazione approvata con la presente Determinazione affinché lo stesso possa adottare il Piano Finanziario unitario 2020.

Albissola Marina, li 28/12/2020


Il Revisore univoco
(Dott. Antonio BIANCHI)



COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
PROVINCIA DI SAVONA

ALLEGATO 1

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020

La presente relazione è redatta allo scopo di ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con Deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 (di seguito Delib. 443/2019) e del relativo allegato A con il quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR).

Innanzitutto si rende necessario individuare i soggetti chiamati in causa dalla stessa Autorità, quindi l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore del servizio, per poi descriverne le attività ed entrare nel merito degli incarichi che il Comune è chiamato a svolgere nel percorso di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario TARI 2020.

Nello specifico, come si motiverà oltre, lo scrivente interviene con la presente a definire gli aspetti di propria competenza, aderendo alle prescrizioni contenute nell'Appendice 2:

"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo".

Con la presente si forniscono tutti gli elementi richiesti al paragrafo 4 della suddetta Appendice 2, **"Valutazioni dell'Ente territorialmente competente"**, in particolare per quanto riguarda il paragrafo "attività di validazione svolta".

1. L'IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati": le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono



adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]".


Come afferma ARERA stessa nella Delibera 443/2019: "il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale".

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: "Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti".

Il Comitato d'Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, mediante Deliberazione n.12 del 17 febbraio 2020 ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020 le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente di cui all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA ai Comuni affidanti; tale impostazione è stata discussa anche durante l'incontro tra ARERA e Regioni del 19/2/2020, nel corso della quale è stata confermata la competenza Regionale rispetto all'individuazione degli ETC e non sono stati sollevati elementi ostativi all'individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo.

Alla luce di quanto detto sopra è quindi il Comune di Albissola Marina a dover rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente; tuttavia, come si vedrà meglio oltre, lo stesso Comune si configura come Gestore del servizio (o di una porzione di esso) così come confermato dalla predisposizione del Piano Finanziario avvenuta con determinazione n. 618 del 2/12/2020 ad opera del Settore Entrate Tributarie

La Deliberazione 57/2020/R/RIF ha chiarito che laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.



La stessa Autorità ammette che qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera, può configurarsi la sovrapposizione tra Gestore e Ente Territorialmente Competente. Inoltre ARERA sembra chiarire che gli Enti Locali giochino un ruolo importante nella definizione del percorso regolatorio, sebbene essi non vengano mai esplicitamente richiamati nelle deliberazioni (se non per i casi in cui il Comune gestisca in economia il servizio): l'Autorità infatti chiarisce che le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio ed in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano sia all'Ente di governo d'ambito sia agli Enti Locali, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

A proposito della duplicazione dei ruoli del Comune e dell'individuazione di due specifiche strutture o unità organizzative nell'ambito dell'Ente medesimo, in modo da assicurare una terzietà tra le competenze del soggetto estensore del PEF e quelle del soggetto terzo validatore il Comune di Albissola Marina ha scelto di individuare le seguenti figure:


- Soggetto gestore: SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE
la scelta è motivata dalla circostanza che tale ufficio gestisce direttamente il servizio ed è quindi quello che ragionevolmente ha conoscenza delle dinamiche dei costi sostenuti per l'erogazione dello stesso;
- Soggetto chiamato alla validazione: il Comune, al fine di assicurare adeguati profili di terzietà, ha affidato incarico esterno al sottoscritto Revisore per la fase di validazione, anche in considerazione del fatto che per l'attività appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche di cui l'ente non dispone poiché connesse al primo anno di introduzione della nuova disciplina

A tal proposito è bene evidenziare che lo scrivente ha aderito all'attività istruttoria predisposta dalla Società SIEL s.r.l. in considerazione del fatto che per il medesimo ambito territoriale la stessa nel corso del 2020 ha seguito numerose realtà contermini al Comune di Albissola Marina;

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 "*[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]*". Ai sensi dell'articolo 107 citato, infatti, "*i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*".

Pertanto, nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente, è stata individuata la Giunta Comunale quale soggetto decisore deputato alla determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, la quale ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA.

2. SOGGETTI CHIAMATI ALLA REDAZIONE DEL PEF



Sulla base dei chiarimenti intervenuti recentemente mediante le FAQ pubblicate da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, "spetta all'Ente territorialmente competente verificare che i soggetti chiamati alla stesura del PEF "grezzo" siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori in quanto, nel caso siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori".

La stessa Autorità con FAQ 1.4 ha rilevato che possono identificarsi più soggetti gestori tenuti all'adempimento delle disposizioni regolatorie, qualora le attività del servizio siano affidate a più soggetti gestori e tali soggetti siano indentificati come tali dall'Ente territorialmente competente. Lo scrivente durante l'attività descritta in precedenza, ha già avuto modo di verificare che i soggetti chiamati alla redazione della documentazione richiesta da ARERA siano stati di fatto gli estensori dei singoli PEF grezzi:

- SAT S.p.A.
- Comune di Albissola Marina – Settore Entrate Tributarie

In base a quanto disposto con art. 1.5 della Deliberazione 57/2020/R/RIF, non sono soggetti all'obbligo di predisporre il Piano Finanziario i meri prestatori d'opera. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, ha verificato che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

Come affermato dall'Autorità, ferme restando le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra Enti territorialmente competenti e meri prestatori d'opera, questi ultimi non sono tenuti a predisporre il PEF ai sensi del metodo tariffario rifiuti – MTR.


3. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE (ARTICOLO 4.1 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

In base alle disposizioni di cui all'articolo 19.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Essa ai sensi dell'articolo 6.2 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dal soggetto Gestore (o dai soggetti gestori come nel caso di specie) che consistono in:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.



Successivamente, una volta conclusa la procedura di validazione, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione 2/2020/D/Rif all'articolo 2.1, gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Nell'Appendice 2 all'Allegato 1 alla Deliberazione 443/2019/R/Rif ARERA prescrive che l'Ente territorialmente competente descriva l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, riguardo all'anno 2020. L'attività di validazione si è concretizzata mediante i seguenti passaggi:

Gestore SAT S.p.A. (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate e indifferenziate e del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade)


La Società SIEL s.r.l. ha condiviso con il Soggetto Gestore un percorso di validazione condiviso anche su altri Piani Finanziari predisposti dallo stesso Gestore rilevando a più riprese gli elementi discordanti o comunque sui quali erano necessari chiarimenti direttamente con lo stesso. Di queste molteplici fasi il Comune è stato messo al corrente in via informale, ma – stante anche la specificità delle tematiche trattate – la Società SIEL ha agito con elevato grado di autonomia al fine di sviscerare con il Gestore affidatario ogni aspetto disciplinato dal MTR di ARERA. Le operazioni condotte sui diversi PEF dei Comuni appartenenti allo stesso bacino e riferite al medesimo Gestore hanno fatto in modo che il Piano Finanziario predisposto da SAT e trasmesso a questo Comune in data 17/11/2020 contenesse già tutti gli elementi necessari alla validazione da parte di questo Ufficio/Area/Settore.

In particolare sono state rilevate dal sottoscritto:

- a) *la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori*

A seguito di opportune richieste è stato verificato che gli elementi di costo riportati da SAT S.p.A. sono desunti dalla contabilità analitica del Gestore che ha permesso l'individuazione dei costi connessi alla commessa in atto per il Comune di Albissola Marina.

Per i costi relativi ai servizi di raccolta e trasporto, del personale operativo, della manutenzione e affitto (noleggio/leasing) mezzi etc. per cui esistono fatture direttamente riconducibili al comune di Albissola Marina – registrate come tali a Bilancio nelle voci da B6 a B14) è stato utilizzato l'importo reale risultante. Sono state richieste descrizioni analitiche di tali imputazioni, che il Gestore ha inserito al capitolo 2 della Relazione trasmessa.



Per quanto riguarda i costi generali della SAT S.p.A. in cui non sono registrate fatture passive direttamente riconducibili esclusivamente al Comune di Albissola Marina è stato utilizzato il criterio del rapporto tra ricavi totali e ricavi da fatturazione nei confronti del Comune di Albissola Marina. I ricavi dal comune di Albissola Marina pari a totali € 1.313.495,08 oltre IVA di legge comprensivo dei costi di recupero integralmente corrisposti. Il rapporto percentuale 2018 è pari al 7,79%. Questo driver è stato utilizzato per allocare ad esempio le spese generali, per le quali non si dispone di miglior possibilità di scomposizione tra i diversi Comuni serviti.

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica sul rispetto della metodologia stabilita dall'Autorità è stata verificata per ogni singolo costo inserito: in particolare è stato rilevato che

- i costi di partenza sono desunti sulla base di quanto già illustrato al punto precedente e quindi dalle fonti contabili obbligatorie per le voci di conto economico B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13 e B14;
- i costi per ammortamento ed in generale i costi d'uso del capitale sono stati determinati in base a quanto previsto dal Titolo IV dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019; sono stati indicati nelle tabelle allegare dal gestore i mezzi presenti a libro cespiti 2018 riferiti al Comune di Albissola Marina con relative quote di ammortamento relative al 2018 iscritte a bilancio. Si sono applicate le percentuali previste nell'MTR, riparametrando le vite utili iscritte a libro cespiti al solo fine della compilazione del presente PEF grezzo, ricalcolando gli ammortamenti in tale guida:
 - o per i beni che risultavano completamente ammortizzati al 01.01.2018 non è stato rivisto il piano di ammortamento secondo la normativa Arera. Non si è pertanto proceduto al ricalco degli ammortamenti per quei beni completamente ammortizzati, che applicando le aliquote di ammortamento ARERA inferiori rispetto a quelle utilizzate avrebbero avuto quote ancora in corso pur risultando già completamente ammortati.
 - o per i beni che riportavano una quota residua inferiore all'aliquota applicabile secondo la normativa Arera sono state riviste le vite utili su vostra richiesta rideterminando il piano di ammortamento conseguentemente.
 - o per i beni acquistati nell'esercizio in esame 2018, utilizzando la rivalutazione ARERA, non si è applicato quanto sancito dai principi contabili e dalle norme fiscali che prevedono una riduzione del 50% per quanto riguarda il primo anno di entrata in funzione del bene.
- ai costi determinati come sopra è stato aggiunto il contributo ARERA che non trova spazio nel bilancio 2018, ma è stato riscontrato mediante ricevuta del contributo stesso;
- tutti i costi, tranne quelli relativi agli ammortamenti (Amm) ed alla remunerazione del capitale investito (R) sono stati rivalutati come indicato dall'articolo 6.5 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, applicando quindi i due indici riportati pari a 0,90% per l'anno 2019 e 1,10% per l'anno 2020.

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore

Tra le conclusioni, il Gestore ha affermato: "Il totale dei costi indicati ricavati dalla fonte contabile obbligatoria – comprensivi dagli ammortamenti tratti dal libro cespiti – aggregati secondo il metodo tariffario ARERA di cui alla Del. 443/2019/R/rif e il calcolo della remunerazione del capitale, ammontano a complessivi € 1.186.346,54 +IVA di legge e costituiscono il PEF grezzo trasmesso dall'affidatario del servizio come richiesto ai sensi della Deliberazione ARERA n°57/2020/R/Rif del 03/03/2020 (nonché della Determinazione ARERA N. 02/DRIF/2020 del 30 marzo 2020). La previsione dei costi per il 2020 è di pari



importo salvo diverse deliberazioni dell'Autorità". Non si rilevano pertanto evidenze relative al rischio di eventuali disequilibri economici finanziati del soggetto affidatario.

Gestore SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE (attività di gestione della tariffa e rapporto con gli utenti)

- in data 2/12/2020 è stata definita la determina 618 contenente la documentazione relativa al servizio di Gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti e più in generale i costi sostenuti dal Comune di Albissola Marina, consistente in:
 - o Schema dei costi ex appendice 1 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - o Relazione esplicativa ex appendice 2 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - o Dichiarazione di veridicità ex appendice 3 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - o Relazione esplicativa del servizio in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18.2 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 443/2019;

La validazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi del Comune nell'anno 2018 si è basata sui documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2018 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D. Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2018, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2018, ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 "Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale" allegato al D. Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.


Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF (corrispondenza al 100%) sono stati verificati gli estremi nelle note, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato.

La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base dei mq occupati dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

In merito alle voci di provento, si fa riferimento ai valori accertati in competenza ovvero agli incassi, ad esempio, per la voce afferente al recupero dell'evasione. Anche in questo caso si ricerca la precisa corrispondenza dei valori nel partitario degli accertamenti di competenza 2018, piuttosto che sul giornale di cassa per le reversali.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'80% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2018-2020. Nel



corso dell'anno 2018 i Comuni, per effetto della Legge di Bilancio 2018, avevano facoltà di iscrivere a bilancio una percentuale ridotta rispetto al conteggio effettivo, pari al 75%. Si verifica, pertanto, se l'ente ha beneficiato di tale agevolazione e, in caso positivo, si riparametra al 100% il valore su cui andare a calcolare l'80% massimo imputabile al PEF.


I crediti inesigibili vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2018 ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel PEF viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

Successivamente si è provveduto all'unificazione dei documenti trasmessi dai Gestori (sulla base delle tracce indicate da ARERA come Appendice 1 e Appendice 2) e tale documentazione è stata trasmessa alla Giunta Comunale per le determinazioni di propria competenza in relazione alla definizione dei seguenti elementi, richiesti nell'Appendice 2 al MTR di ARERA:


- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.4 (Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie)
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Si è quindi provveduto ad acquisire la Deliberazione di Giunta Comunale n.160, del 17/12/2020 che riporta gli elementi sopra elencati, verificandone la correttezza in termini di utilizzo dei limiti consentiti dal MTR, giungendo alla definizione del prospetto di costi generale (Appendice 1, All. A, Del. 443/2019 ARERA) integrato con i dati necessari a rendere definitivo lo stesso.

Albissola Marina, li 28/12/2020


Il Revisore Unico
(Dottor ANTONIO BIANCHI)

	Input dati Ciclo Integrato RU	Comune di Albissola Marina			
		Ciclo integrato RU	Costo non rivalutato	Costi del Comune	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	138.321	-	-	138.321
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	85.561	-	-	85.561
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	65.413	-	-	65.413
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	322.749	98.932	100.920,41	423.669
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - CO ^{EXP} _{IV}	G	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	-	-	-	-
Fattore di Sharing - b	E	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b[AR]	E	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	G	23.754	-	-	23.754
Fattore di Sharing - b[1+w]	E	0,33	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b[1+w]AR _{CONAI}	E	7.996	-	-	7.996
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{IV}	G	-	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	1	-	1	-
Rateizzazione r	E	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{IV} /r	C	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	60.405	-	-	60.405
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	2.657	2.710,76	2.711
ΣTV₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	664.454	-	98.211	762.664
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	325.955	-	-	325.955
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	51.302	52.333,18	-	52.333
Costi generali di gestione - CGG	G	171.790	2.977	3.037,15	174.827
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-	-	-	-
Altri costi - COaf	G	402	5.747	5.862,72	6.264
Costi comuni - CC	C	172.192	-	61.233	233.425
Ammortamenti - Amm	G	64.416	-	-	64.416
Accantonamenti - Acc	G	-	-	88.287	88.287
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	86.548	88.287,12	88.287
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	19.735	-	-	19.735
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{IC}	G	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di terzi	G	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	C	84.151	-	88.287	172.438
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - CO ^{EXP} _{IV}	G	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{IV}	G	-	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	1	-	1	-
Rateizzazione r	E	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{IV} /r	E	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	58.230	578	590	58.820
ΣTF₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	640.528	-	150.110	790.638
ΣT₁ = ΣTV₁ + ΣTF₁	C	1.304.981	-	248.321	1.553.302
Grandezze fisico-tecniche					
% rd	G				70,00%
q _{cost}	G				
costo unitario effettivo - C _{ueff} Cent/kg	G				
fabbisogno standard C _{cost} /kg	E				
costo medio settore C _{cost} /kg	E				
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁	E				
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂	E				
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃	E				
Totale γ	C	0		0	
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	1		1	
Verifica del limite di crescita					
r _{pi}	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X _r	E				0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _r	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _r	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C				1,6%
(1+ρ)	C				1,016
ΣT ₁	C				1.553.302
ΣT ₁₊₁	E				1.550.383
ΣT ₁ / ΣT ₁₊₁	C				1,002
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				1.553.302
delta (ΣT ₁ - ΣTmax)	C				-
Attività esterne Ciclo Integrato RU	G				



Deliberazione n. 36 del 29/12/2020

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2020

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO: Laura PASERO



REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO: Marcella SABATINI



Seduta del 29/12/2020
Deliberazione n. 36 del 29/12/2020

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Massimiliano Morabito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica – su espressa attestazione del Responsabile del procedimento – che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Albissola Marina, **14 GEN 2021**

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Ivana VIGG

IL SEGRETARIO COMUNALE
Massimiliano Morabito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Massimiliano Morabito